



# TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

R.G.

Il Giudice Istruttore, dott. Luca Marzullo,  
 Letti tutti gli atti di causa;  
 Esaurita la discussione;  
 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 settembre 2014 nella causa promossa da

....., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*  
 Rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
 dell'avv. \_\_\_\_\_, giusta delega in atti;

*Ricorrente*

## NEI CONFRONTI DI

....., in persona del legale rappresentante *p.t.*,  
 Rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato in Spoleto, in via  
 \_\_\_\_\_, giusta delega a margine del presente atto;

*Resistente*

## OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Non è superfluo ripercorrere i punti in fatto della presente vicenda e, soprattutto, le sue scansioni temporali.

Espone la società ricorrente di aver sottoscritto con la società \_\_\_\_\_ **in data \_\_\_\_\_ 2013**, un contratto di sponsorizzazione, il cui oggetto era rappresentato dalla licenza dei diritti di uso dell'immagine e del nome del sig. \_\_\_\_\_ (nome d'arte \_\_\_\_\_): oggetto del rapporto, in particolare, era la promozione, attraverso la persona dell'artista, di braccialetti prodotti e commercializzati dalla resistente con il marchio "\_\_\_\_\_".

Il contratto, avente naturale scadenza, ai sensi dell'art. 7, dopo 180 giorni, sarebbe stato regolarmente adempiuto dalla ricorrente (la quale, a supporto, richiama diverse inserzioni pubblicitarie apparse anche in pagine internet) atteso che la \_\_\_\_\_ peraltro anche dopo la scadenza del contratto – avrebbe utilizzato l'immagine del sig. \_\_\_\_\_ per la commercializzazione del prodotto.

1.1. Di contro, la società \_\_\_\_\_ sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di versare la somma di **€ 1.799.586,50** (pattuito in valuta sud-coreana nella misura di KRW 2.500.000.000,00), quale corrispettivo per la promozione di braccialetti; in particolare tale adempimento – prosegue il ricorrente – sarebbe dovuto avvenire mediante il versamento in una prima *tranche* del 30% entro 30 giorni dalla data di efficacia del contratto e, quindi, del residuo entro 90 giorni dalla stessa data.

1.2. Il mancato pagamento di quanto dovuto ha dunque indotto la resistente ad attivare, **con atto notificato in data 18 febbraio 2014**, innanzi al Foro di Seul competente ai sensi dell'art. 9 del contratto di sponsorizzazione, una azione giudiziaria tesa ad ottenere il ristoro dei danni subiti.

Sicché, rimasta disattesa anche la richiesta di adempimento avanzata in data **9 luglio 2014**, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, teso ad ottenere il sequestro preventivo del credito dovuto.

A sostegno della cautela, parte ricorrente richiama, in punto di *fumus boni iuris* il diritto di credito, evidenziando, quanto al *periculum in mora*, l'esposizione debitoria della resistente, per come emergente dal bilancio del 31.03.2013, rispetto ai crediti iscritti nello stesso bilancio.

Situazione questa che, per un verso, esporrebbe la resistente ad «*uno stato imminente di rischio di dissesto finanziario*», che determinerebbe l'impossibilità di recuperare il credito in ragione del fatto che non sono state prestate né garanzie personali né garanzie reali ed anche potenziali procedure esecutive correrebbero il rischio di rimanere incipienti, atteso che gli immobili risultano già gravati ipoteche in favore di altri istituti di credito.

2. Si è costituita la società \_\_\_\_\_ la quale, dopo aver svolto alcune eccezioni di carattere preliminare, ha altresì contestato nel merito la sussistenza dei presupposti dell'invocata tutela.

Più nel dettaglio, la società \_\_\_\_\_ ha in via preliminare eccepito la nullità della procura conferita dal «*presunto legale rappresentante... non essendovi certezza della qualifica giuridica che riveste il sig. ...*».

Venendo al merito, poi, la resistente ha, anzitutto, evidenziato che in punto di *fumus boni iuris* il credito non poteva affatto ritenersi certo e liquido sol che si ponga mente al fatto che, nel giudizio di merito pendente innanzi l'autorità coreana, è stata avanzata domanda riconvenzionale (assistita da garanzia fideiussoria, conformemente alla normativa che disciplina il contratto), sull'assunto dell'esistenza di plurimi inadempimenti al contratto.

Inoltre, quanto al *periculum*, la società resistente ha evidenziato l'incompletezza della lettura della situazione patrimoniale offerta dalla società ricorrente: ed invero, quanto al bilancio, ha evidenziato (richiamando a supporto relazione contabile) che la società avrebbe registrato un progressivo aumento di fatturato, con contestuale aumento del patrimonio netto, ed evidenzierebbe prospettive di crescita ulteriore.

Quanto al compendio immobiliare, la società \_\_\_\_\_ ha, di poi, evidenziato, in uno al possesso di ulteriori compendi immobiliari, ampiamente sufficienti a garantire il credito vantato, che i mutui richiamati da parte ricorrente sarebbero stati tutti regolarmente estinti.

Sicché, mancando anche comportamenti dispersivi della garanzia patrimoniale, difetterebbero i requisiti oggettivi e soggettivi del *periculum*.

3. All'udienza del 16 settembre 2014 la causa è stata differita all'udienza del 30 settembre 2014, su richiesta del procuratore di parte ricorrente anche in considerazione delle costituzioni di parte resistente avvenute in data 15.09.2014 e della relativa produzione documentale.

4. Differenti i profili da esaminare.

Giova, a riguardo, ribadire che il contratto sottoscritto tra le parti è, per espressa volontà pattizia, regolamentato dalla legge coreana e sottratto alla giurisdizione del Giudice nazionale.

Ne consegue che, ancorché non espressamente sollevato dalle parti (salvo un fugace e non condivisibile, come si dirà, riferimento contenuto nella memoria di replica di parte ricorrente), un primo profilo da esaminare è quello concernente la **giurisdizione del giudice nazionale**.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente non è il combinato disposto degli artt. 669 *quater* c.p.c. e 669 *ter* c.p.c. ad indicare la *giurisdizione* del giudice nazionale, atteso che le disposizioni invocate disciplinano la *competenza* del giudice *che sia già munito di giurisdizione* anche per la cautela.

Di contro, nei contratti che presentino elementi di internazionalità, la sussistenza della giurisdizione, ai fini della cautela, deve essere valutata alla luce dell'art. 10 della l. 31 maggio 1995, n. 218, a mente del quale «*...in materia cautelare, la giurisdizione sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito...*».

Senza entrare nella valutazione della sussistenza della giurisdizione nazionale per il merito, del resto mai invocata da alcuna delle parti e vieppiù superata dalla pendenza del giudizio di merito innanzi l'autorità giudiziaria sudcoreana, la giurisdizione nazionale ai fini che qui interessano può essere invocata unicamente laddove il provvedimento debba essere eseguito in Italia.

È solo all'esito di tale valutazione che entrano in gioco le disposizioni di cui all'art. 669 *ter* c.p.c. e 669 *quater* c.p.c. che distribuiscono la competenza in relazione al giudice, astrattamente competente per materia e per valore, del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Tanto premesso, la richiesta di sequestro conservativo è rivolta verso beni mobili, immobili e brevetti della di talché può comunque ritenersi che, avendo la società la propria sede legale in Italia e, specificamente in Trevi, sia qui che il sequestro conservativo, in ipotesi di sua adozione andrebbe eseguito: ne discende la giurisdizione nazionale ai fini della valutazione della cautela invocata.

**4.1.** Con un primo ordine di eccezioni, la resistente ha contestato la validità della procura non essendovi certezza in ordine ai poteri del legale rappresentante.

All'udienza del 16 dicembre 2014, è stata altresì ipotizzata la violazione della normativa internazionale in tema di conferimento ed autentica della procura.

L'eccezione, sotto entrambi i profili in cui è posta, non coglie nel segno.

Ed invero, costituisce principio più che condivisibile quello secondo cui «...in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, **poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.** Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa...» (Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007, Rv. 599251).

Peraltro, è appena il caso di notare che l'eccezione in questione, anche a voler ritenere – come pare affermarsi in alcuni arresti giurisprudenziali – che faccia sorgere in capo alla parte l'onere di provare l'esistenza del potere rappresentativo, deve essere comunque specifica, non potendo certo valere, a tal fine, la mera affermazione secondo cui non vi sarebbe certezza in ordine alla sussistenza di siffatto potere.

Infine, deve notarsi che il nominativo del legale rappresentante che ha conferito la procura è lo stesso che ha sottoscritto il contratto di sponsorizzazione alla base del presente giudizio: l'eccezione è pertanto infondata.

Parimenti infondata è, poi, l'ulteriore rilievo relativo alla modalità di rilascio della procura alle liti rilasciata all'estero, atteso che anche in tal caso l'eccezione è svolta in termini ipotetici e non permette neanche di delibarne la fondatezza.

Infine, non costituisce autonomo motivo di rigetto la mancata produzione degli atti processuali del giudizio di merito, atteso che detta circostanza incide, semmai, sulla valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per la concessione del provvedimento richiesto.

**4.2.** Ecco, quindi, che, risolte nei termini che precedono le questioni preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.

Come noto, il provvedimento di sequestro conservativo è uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, a carattere tipico, di cui questi può avvalersi il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato nelle more del tempo occorrente per il suo accertamento giudiziario.

Tale provvedimento presuppone, come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, l'esistenza sia del *fumus boni iuris* – inteso quale situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione – sia del *periculum in mora*, inteso quale fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Si è altresì detto che la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. nn. 6336/98, 8729/97, 927/96), rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso alla individuazione dell'altra.

Orbene, come anticipato in fatto, la società ricorrente ha agito al fine di ottenere il sequestro conservativo in relazione all'inadempimento del contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 4 gennaio 2013 – ed avente efficacia per 180 giorni – non essendo stati corrisposti i compensi previsti.

A ben guardare, i resistenti non contestano l'omesso pagamento di quanto dovuto, ma oppongono sostanzialmente un'eccezione d'inadempimento atteso che lo stesso contratto sarebbe rimasto inadempito in relazione alle obbligazioni, *lato sensu*, pubblicitarie assunte.

Ciò, in punto di dinamica processuale, ha fatto sì che, convenuta per il pagamento di quanto dovuto, la società resistente abbia eccepito gli inadempimenti della società e, sulla base degli stessi fatti, abbia svolto domanda riconvenzionale.

Orbene, è entro tale dinamica che deve essere valutata la sussistenza dei requisiti cautelari.

**4.2.1.** Per vero, quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris*, ai fini della valutazione sommaria propria della tutela cautelare, è sufficiente la possibilità di formulare un giudizio di verosimiglianza sull'esistenza del diritto sostanziale a tutela del quale è richiesto il provvedimento cautelare atteso che, diversamente opinando e richiedendo un grado di certezza maggiore, verrebbe vanificata la stessa struttura del procedimento cautelare, il quale si tradurrebbe un parallelo (o anticipato, a seconda della tipologia di azione promossa) giudizio di merito.

Verosimiglianza del diritto che, tuttavia, non può dirsi sussistente nel caso in esame.

Ed infatti, la valutazione del provvedimento cautelare richiesto non può che passare anche per la valutazione della proposta domanda riconvenzionale.

Non si vuole naturalmente affermare, in questa sede, che la mera proposizione di una domanda riconvenzionale può paralizzare la valutazione in ordine alla ricorrenza del *fumus boni iuris* dell'azione cautelare – pena il rischio di inammissibili e strumentali domande riconvenzionali nei giudizi di merito; al contempo, tuttavia, è ragionevole che la delibazione in ordine alla domanda riconvenzionale svolta possa concorrere a valutare la sussistenza del primo requisito cautelare e la possibilità, dunque, di concedere il provvedimento di sequestro.

Orbene, non pare superfluo rammentare, peraltro, che la disciplina negoziale è regolamentata dalla legge sudcoreana, di talché è sulla scorta di tale legge che avrebbe dovuto essere condotta la valutazione in ordine all'inadempimento ed alla sua gravità.

A riguardo, peraltro, nulla le parti hanno indicato in proposito, limitandosi ad allegare i rispettivi inadempimenti, senza offrirne la loro interpretazione alla luce della legge straniera, regolatrice del rapporto.

Ebbene, dalla lettura degli atti del processo coreano, la cui prossima udienza è fissata per il 24 ottobre 2014, emerge una situazione – che peraltro è la stessa prospettata in questa sede – di precise contestazioni in ordine alla corretta esecuzione del contratto da parte del creditore, al quale si addebita violazioni delle proprie obbligazioni contrattuali in determinati e circostanziati episodi.

Siffatta situazione, senza entrare naturalmente del merito del contenzioso pendente innanzi ad altra autorità, è tale da scalfire – sia chiaro, sulla mera base del giudizio di verosimiglianza della fondatezza della pretesa creditoria – il *fumus boni iuris* necessario alla concessione dell'invocata tutela.

Anche le deduzioni, svolte in sede di memoria di replica da parte ricorrente, nulla aggiungono rispetto alla valutazione del *fumus*, contestandosi la ritualità della produzione degli atti ovvero la natura parziale dell'inadempimento: elementi questi, tuttavia, che anche in ragione dell'entità del credito a tutela del quale è invocato il provvedimento cautelare, non consentono di ravvisare il *fumus* richiesto, il quale è legato a filo doppio alla valutazione della corretta esecuzione del contratto, attualmente posta al vaglio dell'autorità straniera, ai sensi dell'art. 2.2. del contratto sottoscritto.

La difficoltà di quantificazione poi degli eventuali inadempimenti è tale da non consentire neanche di procedere ad una riduzione fino alla concorrenza della somma del 30% - come pure richiesto da parte ricorrente nelle note in replica – anche in considerazione del fatto che gli inadempimenti contestati si collocano anche a pochi giorni dall'efficacia del contratto.

**4.2.2.** Ma non è tutto.

Il secondo requisito per la concessione del sequestro conservativo è la ricorrenza del *periculum in mora*.

Tale requisito, in particolare, sussiste in ragione del fondato timore di perdita della garanzia del proprio credito, **nel senso di un concreto ed attuale rischio di depauperamento, alterazione o dispersione, quantitativa o qualitativa, della garanzia patrimoniale generica del potenziale debitore, nelle more del giudizio di merito.**

In proposito, conformemente alla lettera della disposizione di cui all'art. 671 c.p.c., e secondo un'interpretazione seguita dalla giurisprudenza prevalente sia di merito che di legittimità, alla quale fa peraltro eco la dottrina, si è detto che il *periculum* può desumersi, alternativamente o cumulativamente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi.

I primi fanno riferimento alla consistenza del patrimonio del debitore ed alla sua consistenza qualitativa e quantitativa in relazione all'entità del credito, laddove i secondi attengono alla valutazione del comportamento serbato dal debitore, che rendano verosimile l'eventualità del depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non venga soddisfatta (Trib. Napoli, sez. VII, 23 marzo 2009; **Trib. Milano 27 gennaio 2014** secondo cui «...Il “*periculum*” in mora, con riferimento al sequestro conservativo, può concretarsi indifferentemente ed alternativamente (oltre che cumulativamente) tanto in situazioni d'ordine soggettivo - integrate da comportamenti del debitore - quanto da situazioni d'ordine oggettivo - essenzialmente l'incapienza del patrimonio dei debitori rispetto all'entità credito azionato - che facciano fondatamente temere che, nel tempo intercorrente tra la proposizione dell'azione e l'inizio dell'esecuzione, possa intervenire una diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia generica di cui gode il creditore sul patrimonio dei debitori...»).

A riguardo, peraltro, nella giurisprudenza di merito più recente – e forse più in linea con l'interpretazione letterale della disposizione, si è rilevato che il riscontro di tale requisito non possa prescindere dalla **necessaria ricorrenza di elementi oggettivi**, alla stregua di alterazioni o modificazioni della consistenza patrimoniale, che rendano attuale il rischio di vanificazione della garanzia patrimoniale nelle more del giudizio (in questo senso Trib. Arezzo, 4 giugno 2010, cfr. anche Trib. Nola, sez. I, 4 gennaio 2013; cfr. anche **Trib. Milano 11 aprile 2014** e **Trib. Milano 23 dicembre 2013**, secondo il quale, peraltro, «...in tema di sequestro conservativo, per dimostrare la sussistenza del “*periculum in mora*”, ovvero del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito durante il periodo di tempo necessario per il suo accertamento giudiziale, il creditore deve essere in grado di fornire un concreto riscontro in merito al deterioramento della situazione patrimoniale dei propri debitori rispetto al momento nel quale è sorta l'obbligazione risarcitoria...»).

Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, non si ritiene che sussista neanche tale requisito.

Ed invero, non sono stati dedotti, anzitutto, comportamenti del resistente che lasciassero intendere la volontà di sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione; peraltro, non può affatto ritenersi che la resistente sia «*ben conscia*» (cfr. pag. 10 ricorso introduttivo) del proprio debito, avendo la stessa resistito in giudizio ed anzi spiegato domanda riconvenzionale.

La consistenza patrimoniale della società, poi, non consente di ravvisare il dissesto finanziario paventato dalla ricorrente: la lettura dei bilancio e la relazione contabile evidenziano una elevata capacità reddituale rispetto al fatturato (ai cui contenuti, per ragioni di brevità, si rinvia).

Sia consentito unicamente notare che tale relazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non evidenzia unicamente una redditività prospettica, ma anche una valutazione del triennio precedente; e lo stesso dicasi in ordine alla consistenza immobiliare.

Specie ove si consideri la cancellazione delle ipoteche.

Infine, sia consentito notare che il requisito del *periculum* non può ritenersi sussistente anche in ragione del fatto che il contratto è stato sottoscritto nel gennaio 2013, con una efficacia di 180 giorni; l'azione di merito è stata introdotta nel febbraio 2014 ed il presente ricorso unicamente nel mese di agosto di quest'anno, a fronte di un inadempimento che, tuttavia, è ben più risalente e senza che siano state indicate, come ricordato, le circostanze che avrebbero – rispetto al momento della conclusione del contratto – ridotto e deteriorato la situazione patrimoniale del debitore.

5. Le spese seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **Rigetta** il ricorso;

**R.G.**

*Dott. Luca Marzullo*

- **Condanna** il ricorrente alle spese di lite che liquida in € **6.275,00** oltre IVA, CAP ed accessori come per legge

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Spoleto, li 3ottobre 2014

Il Giudice delegato  
(*dott. Luca Marzullo*)